

## **UN NUOVO PROBLEMA DI CALCOLO DA PARTE DELL'INPS PENALIZZATI I PENSIONATI CASSE EX INPDAP**

### **Le somme erratamente trattenute andranno restituite con interessi e rivalutazione**

E due! Dopo il caso dei 15-20mila pensionati che a marzo si sono visti accreditare erroneamente fino a 1000 € in più (poi da restituire), vicenda sollevata dal Segretario Generale FLP Marco Carlomagno e approfondita nel nostro [Notiziario n. 52 del 27 marzo u.s.](#), l'INPS inciampa di nuovo. **Questa volta, a farne le spese sono i pensionati pubblici delle ex Casse INPDAP.**

Ricostruiamo la genesi e le ricadute di questo nuovo infortunio previdenziale.

Il Disegno di legge di bilancio per l'anno 2024 adottato dal Consiglio dei Ministri prevedeva una modifica di calcolo sulla quota contributiva della pensione per tutti i lavoratori iscritti alle Casse amministrative già dal Tesoro (Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali-CPDEL; Cassa per le pensioni dei medici e infermieri - CPS; Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate-CPI, e infine Cassa per le pensioni degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori-CPUG), interessando all'incirca 700mila lavoratori in tutto. Per i lavoratori iscritti a queste casse in possesso di meno di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 e collocati in pensione dal 1° gennaio 2024, il DDL Bilancio 2024 prevedeva la sostituzione delle tabelle con le aliquote di rendimento previdenziale in essere con nuove tabelle recanti coefficienti meno remunerativi, con pesanti penalizzazioni che ne riducevano ovviamente l'importo. Dunque, un cambio delle regole in corsa che toccava benefici acquisiti, e da qui la forte denuncia e il grido di allarme lanciato a suo tempo dalla nostra O.S., che ha costretto alla fine il Governo a proporre alcune significative modifiche nel maxiemendamento diventato poi legge di bilancio (L.30.12.2023, n. 213, commi dal 157 al 161), prima fra tutte, per tutte e quattro le categorie di lavoratori ex casse INPDAP, l'esclusione dalle penalizzazioni per chi avesse maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione.

Dunque, nel corso dell'iter parlamentare, le pensioni di vecchiaia e quelle relative al raggiungimento dei limiti ordinamentali di servizio vennero escluse dalle penalizzazioni, che rimanevano così in vigore solo per le pensioni anticipate, cioè quelle liquidate in base al solo requisito contributivo, con una forte riduzione della platea coinvolta e con un impatto finanziario che era stato stimato allora in circa 40 mln per il 2024-2025.

**Ma la correzione di rotta imposta dal Parlamento in sede di definizione della legge di bilancio 2024 non è stata poi recepita dall'INPS nel calcolo degli assegni dei pensionati delle casse ex INPDAP**, che ha invece messo in un unico calderone le pensioni di vecchiaia, quelle per limiti ordinamentali e quelle anticipate, penalizzando così, dal 1° gennaio 2024 e sino ad oggi, tutte e

tre le tipologie. Il discrimine, dunque, non era la cessazione dal servizio, ma la natura del trattamento.

**La necessità del ricalcolo è stata ora riconosciuta dallo stesso INPS che, con il messaggio n. 787 del 5 marzo u.s., qui allegato, ha chiarito che le aliquote più “penalizzanti” si applicano solo alle pensioni anticipate, comprese quelle dei lavoratori precoci. Non vanno applicate invece alle pensioni di vecchiaia, anche in cumulo, non rilevando la motivazione delle dimissioni dal servizio. Ai pensionati interessati dal ricalcolo, saranno riconosciute le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, calcolata a ritroso dalla data di riliquidazione del relativo trattamento. Gli eventuali indebiti saranno invece annullati.**

Va però precisato che il msg INPS non ha quantificato né il numero delle pensioni da ricalcolare né l’ammontare complessivo dei rimborsi da effettuare.

Dunque, ancora un problema nel calcolo degli assegni pensionistici, ancorché risolto subito dall’Istituto.

A commento del primo errore, quello dell’assegno maggiorato a diverse migliaia di pensionati e ora da restituire, avevamo sollecitato INPS a “porre in essere da subito gli accorgimenti tecnici più utili a scongiurare per il futuro il ripetersi di analoghi inconvenienti”. A tal proposito, come FLP non mancheremo di segnalare il problema al CIV INPS nella prossima riunione di metà maggio sulla Relazione programmatica 2027-2029.

*A cura del Coordinamento Nazionale CSE FLP Pensionati*



***Direzione Centrale Pensioni***  
***Coordinamento Generale Legale***

**Roma, 05-03-2026**

**Messaggio n. 787**

**OGGETTO: Chiarimenti sull'applicazione delle aliquote di rendimento previste nella tabella di cui all'allegato II alla legge n. 213/2023, per il calcolo delle quote retributive di pensione (quote A e B) per i trattamenti pensionistici liquidati dal 1° gennaio 2024 in favore degli iscritti alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e alla CPUG con anzianità contributive inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995 (art. 1, commi da 157 a 161, della legge n. 213/2023)**

**Premessa**

Sull'applicazione delle nuove aliquote di rendimento di cui all'articolo 1, commi da 157 a 161, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono state fornite indicazioni con la circolare n. 78 del 3 luglio 2024.

Successivamente, a seguito della modifica della disciplina sui limiti ordinamentali dei dipendenti pubblici per effetto dell'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - aumentati da 65 a 67 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita - sono stati pubblicati la circolare n. 53 del 5 marzo 2025 e il messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025.

Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono i seguenti chiarimenti all'esito degli approfondimenti normativi, condivisi con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, derivanti anche dall'analisi dei ricorsi amministrativi.

In particolare, si precisa che le aliquote di rendimento in argomento si applicano solo alle pensioni anticipate, comprese quelle dei lavoratori precoci; le medesime non si applicano, invece, alle pensioni di vecchiaia, anche in cumulo, liquidate a seguito di cessazione per dimissioni da un rapporto di lavoro con una pubblica Amministrazione.

In tale senso, le dimissioni dal servizio rassegnate dal lavoratore non sono rilevanti per stabilire se il suo trattamento pensionistico sia o meno interessato dall'applicazione delle aliquote di rendimento previste nella tabella di cui all'allegato II alla legge n. 213/2023. Il dato rilevante è se il soggetto accede a un trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia: nel primo caso si applicano le aliquote di rendimento in argomento, salvo che l'accesso alla pensione sia avvenuto in forza di requisiti raggiunti entro il 31 dicembre 2023; nel secondo caso - accesso alla pensione di vecchiaia - si applicano le aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965, e della tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16, limitatamente agli iscritti alla CPUG.

Pertanto, si confermano le indicazioni fornite con la circolare n. 78/2024 e, per le parti compatibili con quanto sopra riportato, le indicazioni fornite con la circolare n. 53/2025 e con il messaggio n. 2491/2025.

In particolare, considerato che le aliquote di rendimento previste nella tabella di cui all'allegato II alla legge n. 213/2023 non si applicano nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023, si conferma altresì che le medesime non si applicano ai trattamenti pensionistici in favore dei lavoratori precoci (cfr. l'art. 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26), il cui diritto risulti maturato e certificato entro la medesima data, a prescindere dal fatto che alla data di decorrenza del relativo trattamento pensionistico sussista anche il requisito contributivo previsto per l'accesso alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

## **1. Adempimenti amministrativi**

Alla luce di quanto illustrato in premessa, le pensioni di vecchiaia, anche in cumulo, le cui quote di pensione calcolate con il sistema retributivo sono state determinate applicando le aliquote di rendimento in argomento, devono essere riesaminate d'ufficio, con l'applicazione delle aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge n. 965/1965 e della tabella A allegata alla legge n. 16/1986, limitatamente agli iscritti alla CPUG, fermo restando quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724<sup>[1]</sup>.

Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico saranno riconosciute le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, calcolata a ritroso dalla data di riliquidazione del relativo trattamento. Gli eventuali indebiti scaturiti in precedenza devono essere annullati con la seguente annotazione: "insussistenza originaria del debito per errore nel calcolo della pensione".

## **2. Gestione dei ricorsi**

Con riguardo ai ricorsi in istruttoria sulla fattispecie in questione, sarà cura delle Sedi

procedere in autotutela - annullando i provvedimenti in cui vi sia stata l'applicazione delle aliquote di rendimento previste nella tabella di cui all'allegato II alla legge n. 213/2023 - e definire i ricorsi nell'apposita procedura.

Il Direttore Generale  
Valeria Vittimberga

---

[1] L'articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994, prevede che: *"Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data"*.